



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 137 che prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente il «Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo»;

VISTO l'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, secondo cui per essere iscritte all'elenco, le associazioni devono dimostrare di possedere specifici requisiti;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni in legge 16 dicembre 2022, n. 204 ed in particolare l'art. 2 che dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 174, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy", che attribuisce alla Direzione generale consumatori e mercato le competenze in materia di tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle sue sezioni speciali;

VISTO il D.M. del 10 gennaio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 al n. 205, con cui il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione consumatori e mercato;

VISTA l'istanza proposta in data 23 dicembre 2011 dall'Associazione Consumatori Piemonte al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), per l'iscrizione all'elenco nazionale delle Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale;

VISTO il decreto 25 ottobre 2012, notificato all'Associazione con nota prot. n. 0222359 del 26/10/2012, con cui il Ministero negava all'Associazione l'iscrizione al suddetto elenco evidenziando la carenza di taluni requisiti previsti dall'art. 137 del Codice del Consumo;

VISTO il ricorso, datato 20 dicembre 2012, presentato dall'Associazione al TAR Lazio di Roma, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del suddetto decreto;

VISTO che con ordinanza n. 455 del 2013 il TAR ha respinto la domanda cautelare, non ritenendo il giudice adito sussistente il paventato periculum in mora;

VISTO che con ordinanza n. 2472 del 2013 il Consiglio di Stato, sez. VI, accoglieva l'appello cautelare, tuttavia riteneva che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente soddisfatte, senza sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, mediante una sollecita definizione nel merito della controversia;

CONSIDERATA la sentenza n. 11380/2016 del TAR Lazio Sez III ter, che respingeva il ricorso presentato dall'Associazione Consumatori Piemonte avverso il summenzionato decreto di diniego;

VISTO il ricorso in appello, datato 11 maggio 2017, presentato dall'Associazione al Consiglio di Stato, per l'annullamento della predetta sentenza del TAR Lazio di Roma, Sez. III ter;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3955 del 2023, pubblicata in data 19 aprile 2023, che accoglieva il ricorso proposto dall'Associazione Consumatori Piemonte avverso la predetta sentenza del TAR Lazio, limitatamente alla domanda di annullamento del decreto di diniego emanato da questo Ministero;

VISTO il Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023 di questa Direzione generale, con cui l'Associazione Consumatori Piemonte veniva iscritta all'elenco, di cui all'art. 137 del D. Lgs. N. 206 del 2005, per l'anno 2012;

VISTO il ricorso, datato il 28 novembre 2023, presentato dall'Associazione Consumatori Piemonte per l'ottemperanza della sentenza del Cons. Stato, sez. VI, sent. 19 aprile 2023, n. 3955, previa declaratoria della nullità del Decreto Direttoriale 30 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 2608 del 2024, pubblicata in data 18 marzo 2024, che accoglie il predetto ricorso di ottemperanza proposto dall'Associazione Consumatori Piemonte;

VISTO il paragrafo 10 della motivazione della suddetta sentenza che dispone che “in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 3955 /2023 l’Associazione Consumatori Piemonte deve essere iscritta all’elenco di cui all’art. 137 del D. L.vo 206/2005 con decorrenza dall’anno 2012, fermo restando che il mantenimento della iscrizione è soggetto alla verifica del mantenimento dei requisiti”;

CONSIDERATO che con la citata sentenza il Consiglio di Stato dispone che il Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della suddetta decisione, si ridetermini come indicato al par. 10 della motivazione;

CONSIDERATO che la formale comunicazione della predetta sentenza è avvenuta il 20 marzo 2024 con nota dell’Avvocatura Generale dello Stato indirizzata a questa Direzione generale (prot. Mimit di pari data n. 78652);

VISTO il combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260 e dell’art. 137, comma 4, del D. Lgs. n. 206 del 2005 che prevedono l’aggiornamento annuale dell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, previa verifica del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione;

DECRETA

Articolo 1

(Iscrizione all’elenco)

In ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2608 del 2024, pubblicata in data 18 marzo 2024, l’Associazione Consumatori Piemonte, con sede legale in Via San Francesco d’Assisi, 17, 10122, Torino è iscritta all’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di cui all’art. 137 del D. Lgs. 206 del 2005, con decorrenza dall’anno 2012, fermo restando che il mantenimento della iscrizione è soggetto alla verifica del mantenimento dei requisiti.

Articolo 2

(Comunicazioni, oneri di trasparenza)

Il presente decreto sarà comunicato all’Associazione interessata e pubblicato sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 4, comma 4, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2012, n. 260.

Articolo 3

(Impugnazione del provvedimento)

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il presente Decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio di Roma entro il termine di

sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari o in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianfrancesco Romeo

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 e s.m.i.)*